

**RICHIESTA CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER
MOTIVI DI REDDITO PER L'ANNO 2011**

COGNOME NOME.....

DATA DI NASCITA.....

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA.....

RESIDENZA.....

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA).....

Tel.....Indirizzo e mail.....

CODICE FISCALE.....

in qualità di: soggetto interessato genitore esercente la potestà o tutore richiesta presentata per familiare a carico

(DATI DEL L'ASSISTITO, se persona diversa dal richiedente)

NOME COGNOME.....

DATA DI NASCITA.....

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA.....

RESIDENZA.....

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA).....

Tel.....Indirizzo e mail.....

CODICE FISCALE

RICHIEDE

il rilascio dell'attestato di esenzione in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie di soggetti aventi diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell' art.8 comma 16 L.537/1993 e successive modifiche ed integrazioni:

E01	Cittadino di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro
E02	disoccupati e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia inferiore a 8.263,31 euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico
E03	titolare di pensione o assegno sociale di età superiore ai 65 anni, e familiari a carico
E04	titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, ed i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro , incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico

L'attestato di esenzione sarà recapitato gratuitamente presso il domicilio indicato nella presente richiesta, **per i soggetti inclusi negli elenchi ministeriali di cui al DM 11.12.2009.**

Per i soggetti NON presenti negli elenchi ministeriali (esempio: disoccupati e familiari a carico, nuovi nati o se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi nell'anno 2010) sarà programmato telefonicamente un incontro al fine di produrre la prevista **autocertificazione**. Nel giorno programmato sarà contestualmente rilasciato l'attestato di esenzione.

Data.....

FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e, comunque, nel rispetto della suddetta legge. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 13 del DLGS 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, chiedendo la correzione, l'integrazione e, ricorrendone i presupposti, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

AVVERTENZE

1) Per **reddito complessivo lordo**, ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno precedente come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- mod. 730 : prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo;
- mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

2) Nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

3) Familiari a carico: sono considerati a carico i familiari che, nell'anno d'imposta considerato, hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del **reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51** (al lordo degli oneri deducibili).

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):
 - a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b. i discendenti dei figli
 - c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d. i genitori adottivi
 - e. i generi e le nuore;
 - f. il suocero e la suocera;
 - g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

4) Soggetti disoccupati sono i soggetti che abbiano perso una precedente un'attività di lavoro dipendente **iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego** (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni. Per mantenere lo stato di disoccupazione nel corso del tempo è necessario che l'interessato, che non ha avuto alcuna occupazione nel corso dell'anno solare, si presenti almeno una volta all'anno presso il Centro per l'Impiego competente per confermare la propria disponibilità al lavoro. In caso di non presentazione i soggetti perdono lo stato di disoccupazione.

Mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti **iscritti presso il Centro per l'Impiego**:

- che pur svolgendo un'attività lavorativa non superino il reddito lordo di Euro 8,000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di Euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale nel corso dell'anno solare. E' però necessario presentarsi al Centro per l'Impiego competente per rilasciare le dichiarazioni previste, altrimenti si perde lo stato di disoccupazione
- impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e provinciale ovvero in attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti: anche in tal caso i soggetti devono comunque presentarsi presso i Centri per l'Impiego per le necessarie dichiarazioni
- che percepiscono l'indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste.

I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere dell'esenzione dal ticket.

5) Pensione al minimo: è una integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". L'importo della pensione spettante viene aumentato (integrato) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo varia di anno in anno e, a condizione che si posseggono determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

6) Titolari di "pensione o assegno sociale" che abbiano compiuto i 65 anni. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

Gli attestati di esenzione HANNO VALIDITÀ' dalla data di rilascio fino al 31 marzo 2012.

PERDONO IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ.

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA USL DEL VENIREMENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE E COMUNQUE A NON USUFRUIRE IN REGIME DI ESENZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI.